



Comune di Tavarnelle Val di Pesa
Provincia di Firenze

Servizio Lavori Pubblici

prot. n.5267 del 30/5/2017

Oggetto: **PROVVEDIMENTO DI VERIFICA ai sensi dell'art.22 co.4 della LR10/2010 – Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS della Variante al Regolamento Urbanistico per la modifica normativa e cambio di destinazione di due immobili in area a vincolo paesaggistico.**

Si premette:

- che il Regolamento Urbanistico del Comune di Tavarnelle Val di Pesa, è stato approvato con delibera del Consiglio Comune n.34 del 1 luglio 2008;
- che l'Amministrazione ha constatato la necessità, nelle more dell' approvazione del nuovo Piano Operativo, attualmente in fase di elaborazione, di procedere ad una variante al Regolamento Urbanistico finalizzata principalmente all'individuazione di alcune specifiche azioni volte a dare risposte a proposte e problematiche che sono emerse nella fase di attuazione quinquennale del Vigente Regolamento Urbanistico e nel periodo successivo;
- che la variante è diretta principalmente alla attuazione di alcuni interventi di modesta entità tesi alla rivitalizzazione produttiva del tessuto edilizio esistente in aree già urbanizzate;
- che con delibera del Consiglio Comunale n.11 del 28/3/2017 si è dato atto di procedere ad una variante puntuale al RU, ai sensi dell'art.228 co.2 della LR n.65/2014 e di avviare il procedimento di formazione della variante ai sensi dell'art.17 della stessa legge.

Si da atto:

- che la variante è soggetta, ai sensi dell'art.14 della L.R. n.65/2014, al procedimento di VAS nei casi e con le modalità della LR n.10/2010;
- che la variante rientra nel capo di applicazione della verifica di assoggettabilità a VAS, come disposto all'art.5 comma 3 lett.ba) e che pertanto la procedura della VAS è subordinata alla valutazione della significatività degli effetti ambientali di cui all'art.22 della stessa legge;
- che, ai sensi dell'art.17 co.2, l'avvio del procedimento di variante è effettuato contemporaneamente all'invio del documento preliminare di VAS;
- che con la citata delibera del Consiglio Comunale n.12 del 28/3/2017 è stato approvato il "*Documento di avvio del procedimento*" redatta ai sensi dell'art.17 della LR 65/2014;
- che con la stessa delibera 12/2017 il Consiglio Comunale ha dato atto della dei contenuti del "*documento preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS*" ai sensi dell'art.22 della LR10/2010.

Con delibera del Consiglio Comunale n.49 del 25/9/2012 sono state individuate, ai sensi della LR n.6/2012, le "*Autorità*" in materia di VAS per i piani e programmi di competenza del Comune ed in particolare è stato individuato in qualità di "*Autorità procedente*" lo stesso Consiglio Comunale.

Con delibera della Giunta Comunale n.63 del 9/10/2012 è stato nominato, in qualità di "*Autorità competente*", il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici;

Considerata l'entità della variante, si è ritenuto di procedere alla preventiva verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art.22 della L.R. n.10/2010.

In data 12/4/2017 prot. n.3612 è stato trasmesso all'"*Autorità competente*" il "*Documento preliminare*" con il quale sono state fornite le informazioni necessarie per verificare se la variante abbia impatti significativi sull'ambiente tali da rendere necessaria l'assoggettabilità a VAS e per l'emissione del "*provvedimento di verifica*" di assoggettabilità a VAS della variante in oggetto.

ire_\\TAVARNEPDC\Uffici\Urbanistica\VARIANTE_destinazioni 2017\Variante con Vincolo Paesaggistica\VAS\prov_v verifica VAS si vincolo.doc





Comune di Tavarnelle Val di Pesa

Provincia di Firenze

Servizio Lavori Pubblici

Il "*documento preliminare*" è stato pertanto trasmesso ai soggetti ed enti competenti in materia ambientale, per verificare se la variante abbia impatti significativi sull'ambiente tali da rendere necessaria l'assoggettabilità a VAS.

Si elencano i soggetti con competenza diretta o indiretta in campo ambientale al quale è stato richiesto via PEC, in data 14/4/2017 prot. n.3608/2017, il parere di competenza ai sensi del comma 3, art.22 della L.R. n. 10/2010, oltre ai principali gestori dei servizi a rete che abbiamo ritenuto giusto coinvolgere nel procedimento per dare un utile contributo alla variante

- REGIONE TOSCANA - Pianificazione del Territorio
- REGIONE TOSCANA - Settore "VUA-VAS-Opere Pubbliche e di interesse strategico regionale"
- REGIONE TOSCANA - Ufficio Tecnico del Genio Civile
- CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - Dipartimento sviluppo area territoriale- Ambito Gestione del Territorio
- CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - Pianificazione e gestione del territorio/Ufficio Urbanistica e Ambiente
- ARPAT - Dipartimento provinciale di Firenze
- ASL n. 10 FIRENZE
- DIREZIONE REGIONALE per i Beni culturali e Paesaggistici della Toscana
- SOPRINTENDENZA Archeologica Belle arti e Paesaggio
- AUTORITA' DI BACINO Fiume Arno
- AUTORITA' IDRICA TOSCANA
- PUBLIACQUA SPA
- ENEL SPA

Si richiamano i pareri pervenuti al Comune, allegati in copia alla presente:

- AZIENDA USL Toscana Centro, Dipartimento della Prevenzione zona Sud-Est Firenze, pervenuto in data 27/4/2017 prot. n.4085;
- AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME ARNO, pervenuto in data 9/5/2017 prot. n.4486;
- CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - Pianificazione Territoriale Strategica e Sviluppo Economico, pervenuto in data 9/5/2017 prot. n.4509;
- PUBLIACQUA SPA, pervenuto in data 22/5/2017 prot n.5014.

Si da atto che ARPAT ha trasmesso pareri, in data 11/5/2017 prot. n.4608 e in data 23/5/2017 prot. n.5041, il secondo dei quali a seguito del contributo integrativo da parte dell'Amministrazione.

Preso atto di quanto contenuto nella documentazione citata, si rileva che gli interventi previsti dalla variante risultano coerenti con gli obiettivi di sostenibilità e protezione ambientale individuati nello stesso documento e che le valutazioni eseguite documentano che non sussistono impatti significativi e negativi sull'ambiente, in coerenza di quanto già valutato e ritenuto sostenibile in sede di Regolamento Urbanistico.

Preso atto dei pareri sopra richiamati espressi dagli Enti e dai soggetti competenti in materia ambientale, si può sostenere che non sono pervenute osservazioni che abbiano evidenziato, relativamente agli effetti attesi dalla variante, effetti ambientali significati e che abbiano espresso la necessità di effettuare la Valutazione Ambientale Strategica.

Si da comunque atto che la variante al RU terrà conto delle indicazioni contenute nei pareri espressi sopra richiamati. In particolare, per quanto attiene dal parere espresso dall'Autorità di Bacino, che le previsioni oggetto di variante saranno condizionate al rispetto delle norme del PAI,

ire_\\TAVARNEPDC\Uffici\Urbanistica\VARIANTE_destinazioni 2017\Variante con Vincolo Paesaggistica\VAS\provv_verifica VAS si vincolo.doc





Comune di Tavarnelle Val di Pesa
Provincia di Firenze

Servizio Lavori Pubblici

del PGRA e del Piano di Gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionali.

Pertanto, ai sensi del co.4 dell'art.22 della LR n.10/2010, sulla base di quanto rilevato nel Documento Preliminare redatto secondo i criteri individuati nell'allegato 1 della LR n.10/2010 e tenuto conto dei contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientali, si ritiene che gli effetti attesi dalla variante non producano impatti significativi sull'ambiente e **di escludere la variante al R.U. dalla Valutazione Ambientale Strategica.**

Infine, si da atto che è stata espletata la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS della variante, di cui all'art.22 della LR n.10/2012 e che il presente provvedimento di verifica sarà pubblicato sul sito web dell'Ente.

Tavarnelle V.P. 30/5/2017

L'Autorità Competente
Il Responsabile del Servizio LL.PP.
P.E. Nino Renato Beninati

documento firmato digitalmente

ire_\\TAVARNEPDC\Uffici\Urbanistica\VARIANTE_destinazioni 2017\Variante con Vincolo Paesaggistica\VAS\provv_verifica VAS si vincolo.doc